Piano gestione solventi, dati sui Cov in Aua-point: scadenza 31 marzo 2024

Il Piano Gestione Solventi è un obbligo richiesto dall'art.275 D.lgs 152/06 per alcune attività che impiegano prodotti a base di COV (Composti organici volatili).
Sono coinvolte ad esempio le attività di laccatura, doratura di mobili e altri oggetti in legno, verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro, oggetti vari in plastica e vetroresina.
Le autorizzazioni aziendali vigenti per impianti con emissioni in deroga, richiedono l'invio annuale del bilancio di massa dei solventi, entro il 31 marzo di ogni anno, al Dipartimento ARPA competente per territorio, attraverso Aua-point.
Nel manuale disponibile sul web sono riportate le informazioni per il caricamento corretto dei dati.

(SN/am)

Agevolazioni sulle forniture di gas naturale: imprese "gasivore"

Informiamo le aziende interessate che la CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – con circolare n. 9/2024/GAS ha reso nota **l'apertura della sessione supplettiva del portale "gasivori" per l'annualità di competenza 2024 a far data dal 28 febbraio 2024 fino alle ore 23:59 del 29 marzo 2024.**

Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni,

decade il diritto al riconoscimento, per l'anno di competenza 2024, delle agevolazioni di cui al D.M. 21 dicembre 2021.

Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:

- hanno un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2024 il biennio costituito dagli anni 2021 e 2022 (sarebbe su base triennale, ma l'annualità 2020 viene esclusa perché coincidente con il periodo Covid);
- operano nei settori di cui all'Allegato 1 (riportato in allegato) al DM Mite n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2022;
- al momento della presentazione della domanda adottano misure per l'uso efficiente dell'energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiamo attuato un intervento di efficientamento) e che non versino in situazioni di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/1).

Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità (indice IVAL o IFAT) dell'azienda, definita in funzione dei dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l'anno 2024 l'Arera ha definito pari a 1,1524 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,9326 €/Smc per i clienti su rete locale (come riportato nella determinazione dell'Arera del 29.09.2023 – DSME 2/2023).

I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:

- per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell'intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2

Caso 1

- 1,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
- 0,8% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
- 0,6% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
- 0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)

- per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell'intensità gasivora su FAT (IFAT)

Caso 2

- Se IFAT >= 2% si corrisponde il 20% della RE o REt
- Se IFAT < 2% si corrisponde il 100% della RE o REt.

In allegato sono riportati i valori della componente RE e REt pubblicati dell'Arera per le aziende gasivore (classe FAT, VAL, GNE) e non (classe 0) per il primo trimestre 2024.

Nel caso in cui il VAL e l'intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l'impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Ricordiamo che per le imprese che accedono alla sessione suppletiva il diritto al riconoscimento delle agevolazioni decorre dal 1° febbraio. Inoltre per le imprese in classe di

agevolazione VAL ammesse tramite la sessione suppletiva, la contribuzione deve comunque essere versata interamente.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

8421_N.L.08_-_Decreto_Mite_21dic21.pdf
Download
8423_N.L.08_-_Tariffe_RE_e_REt.xlsx
Download

Seminario: “Comunità energetiche: un’occasione per le pmi”

Si segnala l’evento organizzato da Confapi Lecco Sondrio in tema di comunità energetiche.
All’indomani del decreto tanto atteso che fissa gli incentivi per coloro che si attivano per partecipare ad una comunità energetica, sia come produttori da fonti rinnovabili che da utilizzatori, è utile comprendere le opportunità dedicate alle pmi.
“Comunità energetiche: un’occasione per le pmi” in programma **martedì 5 marzo 2024**, dalle ore 16 alle 18, presso la sede dell’associazione in via Pergola 73 a Lecco.
Sono previsti tre interventi da parte di tre ingegneri che espongono le novità del decreto incentivi e gli aspetti tecnico operativi per comprendere il funzionamento di una comunità energetica, i vantaggi che ne possono derivare, i vincoli da rispettare e gli incentivi a cui attingere.

Il Consorzio Adda Energia e ApiTech invitano tutte le imprese

a partecipare.

In allegato la locandina.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione cliccando qui

(SN/am)

8393_Comunita_enegetiche_1.jpg
Download

Il concordato preventivo biennale

Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, attuativo della legge delega fiscale (art. 17, Legge n. 111/2023), pubblicato in G.U. 21 febbraio 2024, n. 43 ed entrato in vigore il 22 febbraio 2024, contiene disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.
Il fine di tali norme è quello di favorire la razionalizzazione e la partecipazione del contribuente al procedimento accertativo.

Soggetti ammessi alla procedura

In particolare, il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i **soggetti che applicano gli ISA e** i **contribuenti in regime forfetario**, ad eccezione di precise

esclusioni.

Sono **esclusi** i contribuenti che:

- pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
- sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
- con riferimento al periodo d'imposta 2023, presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.

Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfetario che hanno iniziato l'attività nel 2023 e che quindi non riceveranno la proposta di concordato.

Proposta di concordato
Il **primo anno di applicazione del concordato** sarà il **2024** e, nel caso di adesione, il **ricalcolo dell'acconto delle imposte** per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione **sulla seconda rata in scadenza**, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024.

In particolare:

- **entro il 15 giugno 2024** verrà messa a disposizione dei contribuenti interessati una **piattaforma informatica per l'invio dei dati** necessari all'Agenzia delle Entrate per la formulazione della proposta;
- **entro il 15 ottobre 2024** i contribuenti potranno **aderire o meno alla proposta** formulata dall'Agenzia delle Entrate.

L'accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati.

Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l'Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.

Un eventuale rifiuto della proposta dell'Agenzia potrebbe collocare il contribuente nelle liste dei soggetti su cui dovranno concentrarsi gli accertamenti, per effetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 2, del decreto che prevede l'intensificarsi dell'attività di controllo "nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono".

Attenzione: L'IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.
I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d'imposta, ecc.

Decadenza dal concordato
In presenza di circostanze eccezionali, da individuarsi con Decreto del MEF, che generano **minori redditi effettivi eccedenti il 50% rispetto a quello concordato**, si genera la decadenza dal concordato stesso già a partire da tale periodo d'imposta.

In merito alle cause di cessazione del concordato, l'art. 32 prevede che il concordato cessa i propri effetti in **due ipotesi**:

- **modifica dell'attività svolta nel corso del biennio** (2024 per la prima applicazione) rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta antecedente al biennio

stesso (2023), a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si rendono applicabili gli stessi coefficienti di redditività previsti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari;

- **cessazione dell'attività**.

Attenzione: Per i **contribuenti in regime forfetario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d'imposta 2024**. I contribuenti forfetari avranno quindi l'opportunità di effettuare una scelta (entro il 15 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell'anno stesso.

Per dare concreta attuazione all'istituto in esame sono ancora necessari i provvedimenti attuativi di MEF e Agenzia delle Entrate.

(MF/ms)

Nuovo credito d'imposta investimenti per la transizione 5.0

Il decreto legge "PNRR", approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio scorso e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce un nuovo credito d'imposta relativo al piano **transizione 5.0**, volto a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese (*cfr*. comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 26 febbraio 2024).

Stando alla bozza del DL circolata, il credito d'imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni **2024 e 2025** effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una **riduzione** dei **consumi energetici** della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al **3%** o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Sono ammessi all'agevolazione anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il nuovo credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- **35%** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **15%** del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- **5%** del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

- al **40%**, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%;
- al **45%**, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%.

In linea di massima, la **riduzione** dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Disposizioni attuative in un successivo DM

Le **disposizioni attuative** dell'agevolazione saranno comunque stabile con apposito DM.

Per l'accesso all'agevolazione, le imprese devono presentare apposite **comunicazioni al MIMIT** *ex ante* ed *ex post* rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini che saranno definiti dal DM.

Il **riconoscimento** del credito d'imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare *ex ante* la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed *ex post* l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante* e l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione

della produzione o alla rete di fornitura.

Per le PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

È inoltre richiesta la certificazione da parte del revisore, nonché l’indicazione della **dicitura** normativa in fattura.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello **F24** in un’unica soluzione entro il **31 dicembre 2025**.

L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Si evidenzia che, stando alla bozza del DL, la nuova agevolazione **non** sarebbe **cumulabile**, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti *ex* art. 1 commi 1051 ss. della L. 178/2020, né con quello per la ZES unica Mezzogiorno *ex* art. 16 del DL 124/2023.

Misura del credito d’imposta transizione 5.0	**Riduzione consumi energetici struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale**	**Riduzione consumi energetici dei processi interessati dall’investimento (condizione alternativa)**

– 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; – 15% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; – 5% per investimenti tra 10 e 50 milioni	Non inferiore al 3%	Non inferiore al 5%
– 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; – 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; – 10% per investimenti tra 10 e 50 milioni	Non superiore al 6%	Non superiore al 10%

– 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; – 25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; – 15% per investimenti tra 10 e 50 milioni	Superiore al 10%	Superiore al 15%

(MF/ms)

Istat gennaio 2024

Si comunicano gli indici necessari per l’aggiornamento dei canoni di locazione
L’indice Istat di gennaio 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,8 % (variazione annuale) e a + 10,8 % (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,600 % e + 8,100 %.

(MP/ms)

Stand di Confapi e Unionmeccanica a Mecpse 2024

Informiamo le Aziende Associate che uno **stand di Confapi e Unionmeccanica Nazionale**, organizzato dalla nostra Rete Ufficio Estero, sarà presente alla fiera Mecpse di Bologna dal 6 all'8 marzo 2024.

Giovedì 7 marzo alle ore 16, presso il nostro stand (padiglione 26 – stand B19), è previsto un momento di incontro del mondo Confapi dedicato a tutte le nostre aziende espositrici e in visita, in cui interverrà il presidente di Unionmeccanica nazionale, e past president di Confapi Lecco Sondrio, **Luigi Sabadini** e i rappresentanti di Simest e Ice.

A seguire verrà offerto ai presenti un aperitivo.

Se interessati a partecipare siete pregati a compilare il form cliccando qui.

(MP/am)

Progetto "Futuri possibili" con le scuole di Delebio:

rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sul nostro progetto che coinvolte quattro classi delle scuole secondarie di primo grado e le nostre aziende Bermec, Dell'Oca srl, Stm, Tecnofar.

- La Provincia (in allegato): Confapi compie 75 anni Travaso di conoscenze dalle imprese alle scuole
- Sondrio Today: Uno sguardo ai "Futuri possibili": l'istituto comprensivo di Delebio si apre al territorio
- Prima la Valtellina: **Quattro classi dell'Istituto Comprensivo Delebio e quattro aziende insieme per "Futuri possibili"**
- La Provincia Unica Tv: «**Futuri possibili», giovani a scuola d'impresa con Confapi**

8386_LaProvincia22feb2024.jpg
Download

Webinar: "La previsione dell'indice Ipca 2024 sui minimi contrattuali"

Unionmeccanica Confapi organizza per giovedì 29 febbraio 2024, dalle ore 14.30 alle ore 15.30, un webinar dal titolo: "**La previsione dell'indice Ipca 2024 sui minimi contrattuali**".

Aprirà i lavori il **Presidente Unionmeccanica Luigi Sabadini** per un breve saluto introduttivo; a seguire,

interverrà il dottor Raffaello Castagna per illustrare il meccanismo dell'indice Ipca sul calcolo dei minimi contrattuali di Unionmeccanica e la previsione dell'indice che l'Istat pubblicherà il prossimo giugno 2024.

CLICCA QUI PER PARTECIPARE

ID riunione: 811 5369 4618
Codice d'accesso: 735462

Rivedere Cbam. Bene risoluzione maggioranza

"Confapi è stata la prima associazione a prendere posizione nei mesi scorsi su una tematica che, se non ricalibrata, potrebbe creare gravissimi danni all'industria Italiana. È fondamentale che le associazioni datoriali e la politica lavorino assieme per la revisione del CBAM, il Carbon Border Adjustment Mechanism, oggi rivolto a colpire solo le materie prime prodotte in Paesi extra europei con alto contenuto di Co2, lasciando invece completamente spalancata la porta europea all'importazione dei semilavorati e dei prodotti finiti prodotti con ancor più alte emissioni". Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.
"Si tratta – spiega – di un meccanismo nato con l'obiettivo di individuare i prodotti ad alta intensità di emissioni di carbonio in ingresso nell'area UE e pensato per correggere i vantaggi sfruttati da quei produttori che sceglievano di spostare le proprie attività in aree extra UE, con leggi meno rigorose in termini di controllo e misurazione delle emissioni. Alluminio e acciaio ad esempio sono due materie prime strategiche per le nostre industrie metalmeccaniche che, se dovranno subire un costo maggiore derivante dalla CBAM,

dovranno necessariamente essere difese dall'importazione, meno costosa, dei semilavorati e dei prodotti finiti fatti in Paesi che non applicano la stessa tassa ambientale alle materie prime".

"Il rischio concreto – conclude Camisa – è che molte grandi industrie, se non ci saranno correttivi quanto prima, decidano di esternalizzare in Paesi Extra UE il processo di trasformazione oggi fatto dalle piccole e medie industrie Italiane. Occorre difendere il nostro tessuto industriale e lavorare in Italia e in Europa per modificare un provvedimento che rischia di mettere a repentaglio decine di migliaia di imprese".

Per il Presidente Nazionale di Uniomeccanica Confapi, Luigi Sabadini "salutiamo con grande favore il fatto che Confapi abbia preso posizione nelle settimane scorse e lo riprenda oggi su un tema fondamentale per le piccole e medie industrie metalmeccaniche e non solo. Siamo soddisfatti che la politica si stia impegnando per adottare dei correttivi: nei giorni scorsi è stata depositata infatti la risoluzione, a prima firma del deputato Maurizio Casasco (Forza Italia), per impegnare formalmente il Governo perché si attivi nelle sedi comunitarie a mitigare gli effetti distorsivi della CBAM, estendendone l'applicazione ai prodotti finiti la cui impronta carbonica ecceda quella comunitaria. Da parte nostra – conclude – daremo il massimo supporto come categoria affinché questa risoluzione venga approvata nell'interesse complessivo delle nostre Pmi metalmeccaniche, del sistema complessivo del Made in Italy di trasformazione e anche dell'ambiente".